

Sottomisura:

- 11.1 - pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica

Descrizione del tipo di intervento

Il sostegno è concesso agli agricoltori che convertono le proprie aziende agricole e/o zootecniche all'agricoltura biologica. Rappresenta una delle principali leve per aumentare le superfici biologiche in regione in una fase in cui il mercato non è ancora capace di compensare i maggiori costi ed i mancati raccolti che il cambiamento verso tali pratiche comporta. La migliore valorizzazione dei prodotti biologici rispetto a quelli convenzionali nel mercato va spostata nel tempo e necessità di azioni incisive nell'organizzazione della filiera e nelle fasi di trasformazione e vendita. L'accesso alla misura è consentito a tutti gli agricoltori ed in tutto il territorio della regione Molise. L'obiettivo della misura è quello di incrementare le superfici coltivate con metodi di agricoltura biologica attualmente presenti nella regione e pari a poco più di 3200 ettari.

L'impegno principale della misura è rappresentato dalla conversione delle pratiche agricole ai metodi di produzione biologica. Il periodo dell'impegno è pari a 5 anni. Tale periodo comprende il periodo di conversione di tre anni previsto per l'Italia e certificato dall'Organismo di controllo terzo. L'Autorità di Gestione, attraverso procedura di modifica, può estendere il periodo di impegno fino a 7 anni.

Secondo quanto previsto dall'articolo 11 del regolamento UE 808/2014 il presente impegno può essere combinato con le seguenti misure/operazioni:

1. misure di benessere animale anche applicate a livello nazionale;
2. misura 3 sui sistemi di qualità;
3. misure nazionali accoppiate;
4. misura 10 agro-climatico ambientale intervento 10.1.5.

La combinazione delle misure sarà evidenziata nei calcoli come calcolo combinato.

Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Grants

Pagamento annuale per ettaro di superficie per una durata di 5 anni.

Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1306/2013, TITOLO VI, CAPO I, Condizionalità.

Regolamento (UE) n. 1307/2013, (condizionalità, greening e assenza doppio finanziamento).

Regolamento (CE) n. 834/2007 del consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici.

Regolamento (CE) n. 889/2008 della commissione e n. 1234/2008 (norme attuative biologico).

DM n. 180 del 23 gennaio 2015.

Direttiva CE 128/2009, art. 14, comma 1 (difesa fitosanitaria a basso apporto di pesticidi).

DM 6513/2014

Beneficiari

Agricoltori attivi ai sensi dell'articolo 9 del regolamento 1307/2013 e relativa attuazione nazionale

Costi ammissibili

L'aiuto compensa le perdite di reddito e dei costi aggiuntivi derivanti dagli impegni assunti per quanto riguarda la conversione a pratiche e metodi di agricoltura biologica, come definito nella normativa pertinente all'agricoltura biologica. Il calcolo dei costi delle pratiche di agricoltura biologica è stabilito dal loro confronto con metodi di coltivazione convenzionali ed ordinari in base line per la regione.

Sulla base di queste indicazioni sono stati adottati parametri consoni a ricavare i maggiori costi e mancati redditi relativi all'agricoltura biologica rispetto alla baseline rappresentata da:

1. Condizionalità, comprendente: requisiti obbligatori di Condizionalità, requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e fitosanitari, normale gestione delle superfici agricole;
2. Attività agricola ordinaria;
3. Greening, dato dalle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente che gli agricoltori dovranno rispettare come nuova componente della PAC. Per accedere a tale pagamento, gli agricoltori dovranno rispettare i seguenti requisiti di inverdimento di base: a) diversificazione delle colture; b) mantenimento dei prati permanenti; c) presenza di aree di interesse ecologico (EFA).
4. Aiuti accoppiati al settore del latte, della carne, del grano duro, della barbabietola da zucchero, delle leguminose.

Rendendosi necessario il rispetto del vincolo del "no-double funding", al pagamento relativo sia al mantenimento che all'introduzione alle tecniche di agricoltura biologica viene sottratto quanto conteggiato relativamente alla componente EFA e Greening, ed agli aiuti accoppiati pertinenti per la regione Molise.

La giustificazione economica ha, in primo luogo, sulla base della Banca Dati Rica, valutato la PLV delle singole colture più rappresentative in Molise, prendendo a riferimento gli ultimi 4 anni disponibili (2009-2012). Sono state calcolate le variazioni di resa, prezzo e costi specifici, sulla base di specifica bibliografia e giudizio esperto. Sono state stimate, inoltre, le variazioni in termini di:

1. Minori ricavi;
2. maggior manodopera e maggior costi per attuazione metodi di lotta biologica e/o minor spesa per acquisto di fitofarmaci e fertilizzanti di sintesi;
3. ricorso ai servizi di consulenza e/o assistenza aziendale per le fertilizzazioni e la prevenzione e cura delle malattie, per l'alimentazione e cura degli animali specifici per il metodo biologico. Tali servizi sono esclusi dai benefici della misura 2;
4. costo e maggior manodopera per le analisi del terreno;

5. nel caso di aziende zootecniche l'impatto in termini di riduzione dei ricavi conseguente all'impegno di 2 UBA/ettaro;
6. costi di certificazione.

La valutazione economica è stata realizzata prendendo in considerazione sei Orientamenti Tecnico-Economici importanti per la regione e cioè: tre specializzati in seminativi, ortofloricole e colture permanenti; uno specializzato in zootecnia e due misti con policoltura e con coltura ed allevamento. Si è tenuto in considerazione, inoltre: l'impatto che la nuova PAC avrà proprio su tali orientamenti incentivando soprattutto quelli misti policulturali; del vantaggio che le aziende biologiche hanno in termini di economia di costo rispetto ad alcuni impegni.

Tra le voci di costo sono stati anche considerati i costi di transazione, nella percentuale del 20% del premio, legati all'introduzione del metodo biologico. In caso di forme collettive il valore dei costi di transazione può arrivare al 30% del premio. I costi di transazione comprendono: costi legati alla preparazione e presentazione delle domande, i costi legati ai tempi per le registrazioni on-line, i costi legati ai tempi necessari a facilitare i controlli amministrativi ex-post della domanda ed alla preparazione della documentazione pertinente..

Condizioni di ammissibilità

1. Essere agricoltore attivo ai sensi dell'articolo 9 del 1307/2013 e del DM nazionale di recepimento;
2. Obbligo di adesione ad un sistema di certificazione terzo riconosciuto dall'Autorità nazionale;
3. Presentare annualmente la certificazione con esito positivo rilasciata dall'Organismo di certificazione scelto;
4. Rispettare le condizioni di baseline e cioè i requisiti di condizionalità ed altri requisiti previsti dalla legislazione nazionale e dal PSR-Molise;
5. impegnarsi a mantenere il metodo di agricoltura biologica almeno per 5 anni (tre di conversione e due biologico);
6. rispettare quanto previsto dal regolamento UE 834/2007 e dall'attuativo 889/2008.
7. Obbligo di assoggettare tutta la SAU aziendale al metodo di coltivazione biologica. Le superfici agricole eleggibili sono quelle definite dall'articolo 4 del regolamento 1307/2013 e devono ricadere nei confini amministrativi della regione Molise.
8. In caso di animali assoggettarsi ai minimi e massimi di UBA/ettaro previsti dalla misura e correttamente indicati nel registro stalla;
9. La superficie minima per l'accesso alla misura è pari ad 1 ettaro. Tale limite è legato ai costi amministrativi di gestione della domanda che risulterebbero superiore ai benefici in caso di dimensioni inferiori ad 1 ettaro.
10. I pascoli ed i prati pascoli sono ammissibili solo se associati ad azienda zootecnica nel rispetto dei carichi di bestiame previsti dalla misura..

Principles with regards to the setting of selection criteria

I criteri di selezione, se definiti, saranno applicati dalla AdG, previa consultazione del CdS., sulla base dei seguenti principi:

1. Localizzazione delle aree favorendo quelle con svantaggi naturali ed le aree natura 2000;

2. Approcci collettivi;
3. approcci integrati con altre misure

Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Gli aiuti sono diversificati come di seguito:

- a. Pascoli associati a un'azienda agricola pastorale: 80 euro/ettaro.
- b. Prati (temporanei, a rotazione lunga o permanenti) associati a un'azienda agricola pastorale: 170 euro/ettaro.
- c. Colture annuali: grandi colture, leguminose di pieno campo: 420 euro/ettaro; foraggere 200 euro/ettaro.
- d. Orticole: 600 euro/ettaro;
- e. Vite: 800 euro/ettaro.
- f. Coltivazioni arboree da frutto: 800 euro/ettaro.
- g. Fasce inerbite e/o fiorite: 1,5 euro per metro lineare (di cui il 20% per i costi di transazione);
- h. Siepi: 2,8 euro/metro lineare (di cui il 20% per i costi di transazione).

Tali aiuti sono cumulabili con quelli previsti dall'intervento 10.1.5 della misura 10 agro-climatico ambientale. Nel caso di tale cumulabilità è garantita la regola del doppio finanziamento attraverso il calcolo combinato.

È prevista la regressività dei premi per effetto delle economie di scala che si ottengono su alcune voci di costo come mostrato nei calcoli. Il premio, quindi, è concesso secondo tale regola:

- a. primi 25 ettari: 100% del premio;
- b. dal 26 ettaro si procede con una riduzione del 1% per ogni ettaro aggiuntivo fino al 45 ettaro;
- a. oltre il 45 ettaro: 80% del premio

La regressività è giustificata nei calcoli solamente per le colture di cui alla tipologia a, b, e c del su richiamato elenco puntato. La regressività non viene applicata alle restanti tipologie d) (orticole), e) (vite), f) colture arboree da frutto, g) e h) relative alle fasce inerbite e siepi. L'aiuto per l'introduzione ha un valore più alto di quello del mantenimento in considerazione del fatto che i costi legati alla manodopera in più richiesta dagli impegni nelle aziende di prima esperienza nel biologico sono più alti come evidenziato nei calcoli..

Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Vedi misura

Misure di attenuazione

Vedi misura

Valutazione generale della misura

Vedi misura

Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Vedi misura

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Vedi misura